

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 1/91

PSR 2014-2020: RIDUZIONI E SANZIONI

Documento contenente le Norme attuative regionali, contenenti l'individuazione del tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto, per ogni tipo di intervento del PSR.

MISURE DEL PSR 2007-2013 CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI CON IMPEGNI IN ATTO SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/2014

(Decreto MIPAAAF n. 2490/2017, sez.2, s.sez.1, misure connesse alla superficie e agli animali di cui al regolamento n. 1305/2013)

Sommario

1. SANZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI E DEL NUMERO DI ANIMALI (REG UE n. 640/2014).....	5
2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI.....	9
3. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO.....	15
3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI	15
3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2007-2013.....	17
MISURA 211.....	17
MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI.....	18
SOTTOMISURA 214/A - CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE TAMPONE, SIEPI, BOSCHETTI.....	18
SOTTOMISURA 214/B - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI.....	24
SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 1 - INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	30
SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	30
SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 1 - MANTENIMENTO BIOTOP E ZONE UMIDE.....	34

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 2/91

SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI DELLA FAUNA SELVATICA.....	37
SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 1 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE NON VULNERABILI.....	45
SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE VULNERABILI.....	45
SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 3 - MANTENIMENTO DI PASCOLI E PRATIPASCOLI.....	48
SOTTOMISURA 214/F - AZIONE 1 - ALLEVATORI CUSTODI.....	51
SOTTOMISURA 214/G - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA RISORSA IDRICA.....	54
SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA.....	57
SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 2 - COPERTURA CONTINUATIVA DEL SUOLO.....	62
SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 3 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE IRRIGUE.....	67
MISURA 215 - BENESSERE ANIMALE.....	78
SOTTOMISURA 215 - AZIONE 1 - ALLEVAMENTO ESTENSIVO DI SPECIE RUMINANTI.....	78
SOTTOMISURA 215 - AZIONE 4 - INCREMENTO DELLA LETTIERA PERMANENTE NELL'ALLEVAMENTO DELLE BOVINE DA LATTE.....	81
MISURA 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali).....	83
AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI.....	83
AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO.....	83
MISURA 223 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali).....	83
AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI.....	83
AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO.....	83
MISURE D'IMBOSCHIMENTO AI SENSI DEL REG CEE N.2080/1992 E DELLA MISURA H DEL PSR 2000-2006.....	86
MISURE AGROAMBIENTALI AI SENSI DEL REG CEE N. 2078/1992 E DELLA MISURA F DEL PSR 2000-2006.....	90

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 3/91

Glossario dei termini utilizzati ai fini del presente documento

Aspetti generali

Condizioni di ammissibilità	Condizioni necessarie per l'ammissibilità della domanda di aiuto, generalmente riportate nei bandi ai paragrafi: - 2.2 Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente; - 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi.
Operazione	Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate, ai sensi del Reg UE n.1303/2013, art. 2 (nel caso delle misure pluriennali è riferito all'intero periodo di impegno di 5 anni).
Gruppo di colture	Un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto o misura di sostegno per superficie che sono soggette a un diverso tasso di aiuto (definizione di cui all'art. 17 Reg UE n. 640/2014).
Razza	Razza autoctona di animale d'allevamento, oggetto di operazione di conservazione secondo le disposizioni della scheda misura del PSR
Superficie determinata	Superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata con i controlli amministrativi o <i>in loco</i> (Reg UE n. 640/2014, art. 2, par. 1, punto 23, lett. b) in relazione a una domanda di pagamento.
Superficie dichiarata	Superficie dichiarata dal richiedente nella domanda di pagamento annuale.
Parcelle	Superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (Reg UE n. 640/2014, art. 2, par. 1, punto 25).

Controlli

Controllo amministrativo	Controllo sistematico eseguito su tutte le domande di aiuto e di pagamento, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg UE n. 1306/2013, e dell'articolo 28 del Reg UE n. 809/2014.
Controllo <i>in loco</i>	Controllo eseguito su un campione di aziende estratto, ai sensi degli articoli 59 e 74 del Reg UE n. 1306/2013, e del Capo III del Reg UE n. 809/2014. Tale controllo a campione, può essere realizzarsi come controllo <i>documentale</i> , su documentazione materiale o digitale, e/o come controllo <i>locale/sul campo</i> che comprende rilievi, misurazioni e confronti.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 4/91

Effetti delle inadempienze

Importo a cui si applica la conseguenza	Importo spettante al beneficiario a cui si applica la conseguenza prevista per le eventuali inadempienze. A seconda dell'inadempienza può riguardare l'intera operazione o un gruppo di colture/razza animale, il solo anno oggetto della domanda di pagamento o i cinque anni d'impegno nei casi previsti al par. 3.1 del presente documento ai sensi del Decreto MIPAAF n. 2490/2017 e ss.mm.ii.
Riduzione dell'aiuto	riduzione dell'importo spettante relativo all'anno oggetto di domanda di pagamento, calcolata secondo le modalità del presente documento.
Revoca dell'aiuto	Il caso particolare di decadenza dell'aiuto per il 100% dell'importo spettante, che può riguardare il solo anno della domanda di pagamento o tutti i cinque anni di impegno, a seconda dei casi previsti al par. 3.1 del presente documento, ai sensi del Decreto MIPAAF n. 2490/2017 e ss.mm.ii.
Esclusione	Conseguenza prevista, per inadempienze particolarmente importanti, dall'art 35, comma 5, del Reg UE n. 640/2013, che consiste nell'inammissibilità del beneficiario all'aiuto per il tipo di intervento per l'anno di accertamento dell'inadempienza e per l'anno successivo.

Nota sull'ordine delle sanzioni e delle riduzioni

L'ordine di calcolo delle sanzioni e riduzioni per le misure connesse alla superficie o agli animali (e per i regimi di pagamento diretto) è stabilito all'art. 6 del REG UE n.809/2014.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 5/91

1. SANZIONI CONNESSE ALLA DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI E DEL NUMERO DI ANIMALI (REG UE n. 640/2014)

Norma/Obbligo	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle aziendali (art. 72, par 1 del REG UE n. 1306/2013).	Misure connesse alla superficie	Amministrativo <i>e/o in loco</i> .	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Importo complessivo dell'aiuto per le misure a superficie che spetta per l'anno considerato.
Dichiarazione delle superfici ai fini della misura di sostegno.	Misure connesse alla superficie	Amministrativo <i>e/o in loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto(art. 19, art. 19bis per la Misura 13) del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base alla superficie determinata per gruppo di colture.
Dichiarazione del numero di animali ai fini della misura di sostegno.	Misure connesse agli animali	Amministrativo <i>e/o in loco</i> .	Riduzione o revoca dell'aiuto(art. 31 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base al numero di animali accertati per razza.

DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AZIENDALI (ART. 72, PAR 1 DEL REG UE N. 1306/2013).

Descrizione

Ogni anno il beneficiario dichiara tutte le parcelle dell'azienda relative alle superfici di cui all'art. 72, par. 1 del REG UE n. 1306/2013).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 16 del REG UE n. 640/2014, la riduzione dell'importo spettante è così determinata:

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 6/91

	Rapporto (%) tra superficie non dichiarata e superficie dichiarata	Riduzione dell'importo spettante per l'anno considerato
→	Inferiore o uguale al 3%	Nessuna riduzione
→	Superiore al 3% e inferiore o uguale al 6%	1%
→	Superiore al 6%	3%

DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO.

Descrizione

Il beneficiario non deve commettere sovra-dichiarazione delle superfici per gruppo di colture.

Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture risulti superiore alla superficie determinata con i controlli (definizioni agli art. 2 e 17 del REG UE n. 640/2014) relativi alla domanda di pagamento.

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 19 del REG UE n. 640/2014, e dell'art. 19 bis, per la Misura 211, in caso di sovra-dichiarazioni l'aiuto è così calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo di colture:

Misure connesse alla superficie, esclusa la Misura 211	
Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione (per l'anno di domanda)..
- Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata; e - Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata (per l'anno di domanda).
- Superiore al 20% della superficie determinata; e - Inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture per l'anno di domanda..

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 7/91

<ul style="list-style-type: none"> - Superiore al 50% della superficie determinata 	<p>Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture(per l'anno di domanda). Inoltre si applica una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.</p>
---	---

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. dichiarata - sup. determinata)/ sup. determinata]

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

Misura 211	
Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Modalità di calcolo dell'aiuto
<ul style="list-style-type: none"> - Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata 	<p>Nessuna riduzione (per l'anno di domanda).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata; e - Inferiore o uguale 10% della superficie determinata 	<p>Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di 1,5 volte la differenza constatata (per l'anno di domanda).</p> <p>Nel caso si tratti della prima infrazione del beneficiario rispetto alla norma in questione, la sanzione così calcolata è ridotta del 50%. Se il beneficiario ripete l'infrazione in un anno successivo, è applicata la sanzione intera per entrambi gli anni.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Superiore al 10% della superficie determinata; 	<p>Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di 1,5 volte la differenza constatata (per l'anno di domanda, e per eventuale precedente infrazione a cui era stato applicata la sanzione ridotta al 50%).</p>

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. dichiarata - sup. determinata)/ sup. determinata]

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 8/91

DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Descrizione

Si configura una sovra-dichiarazione qualora il numero di animali dichiarati risulti superiore al numero di animali accertati con i controlli amministrativi e *in loco* (definizioni agli art. 2 e 30 del REG UE n. 640/2014; ai sensi dell'art. 31).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 31 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, l'aiuto è così calcolato sulla base degli animali accertati:

Differenza tra animali dichiarati e animali accertati	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 3 animali, o Inferiore o uguale al 10% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda, ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati
- Superiore a 3 animali e superiore al 10% degli animali accertati; e - Inferiore o uguale al 20% degli animali accertati	Importo a cui il beneficiario ha diritto per l'anno di domanda, ridotto di 2 volte la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati
- Superiore a 3 animali e superiore al 20% degli animali accertati; - Inferiore o uguale al 50% degli animali accertati;	Non è concesso alcun aiuto (per l'anno di domanda).
- Superiore a 3 animali e superiore al 50% degli animali accertati	Non è concesso alcun aiuto (per l'anno di domanda). Inoltre si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali determinati

[Per il calcolo delle percentuali: $(n. \text{ animali dichiarati} - n. \text{ animali accertati}) / n. \text{ animali accertati}$]

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 9/91

2. RIDUZIONI CONNESSE A NORME GENERALI E OBBLIGHI COMUNI

Si riportano di seguito un riepilogo e successive specificazioni degli impegni derivati da obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno del FEASR per misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del REG UE n. 1306/2013.

Norma/obbligo	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (cfr. glossario)	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Rispetto delle condizioni di ammissibilità (inclusa assenza di doppio finanziamento irregolare).	Misure connesse alla superficie e/o agli animali	Amministrativo e/o <i>in loco</i> .	Revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione (5 anni).
ATTIVITA' AGRICOLA Svolgere attività agricola almeno attraverso: il mantenimento di cui all'art. 4, comma 1, lett. c, punto ii del Reg UE n. 1307/2013 o un'attività minima di cui all'art. 4, comma 1, lett. c, punto iii del Reg UE n. 1307/2013.	Misure 214, 215 ed equivalenti delle programmazioni precedenti	Amministrativo e/o <i>in loco</i>	Revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per le superfici oggetto di inadempienza per l'anno di domanda.
Assenza di false prove e di omissioni intenzionali.	Misure connesse alla superficie e/o agli animali	Amministrativo e/o <i>in loco</i> .	Revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile all'aiuto per l'operazione (5 anni).
Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale.	Misure connesse alla superficie e/o agli animali	Amministrativo e/o <i>in loco</i> .	Applicazione delle conseguenze previste per le inadempienze non giustificate da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (art. 4, art. 35 del REG UE n. 640/2014).	

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 10/91

Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini.	Misure connesse alla superficie e/o agli animali.	Amministrativo.	Riduzione o irricevibilità della domanda (art. 13 del REG UE n. 640/2014).	Importo annuale a cui il beneficiario avrebbe diritto con la presentazione della domanda nei termini.
Mantenimento da un anno all'altro del numero di ettari a cui si applicano gli impegni.	Misure a superficie ad appezzamenti non fissi.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo al gruppo di colture per l'anno di domanda o per tutti gli anni.
Mantenimento da un anno all'altro delle medesime superfici a cui si applicano gli impegni.	Misure a superficie ad appezzamenti fissi.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo al gruppo di colture per l'anno di domanda o per tutti gli anni.

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Descrizione

Il richiedente deve dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto il rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nel bando, riferite al beneficiario e/o all'intervento oggetto di aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 del REG UE n. 1306/2013). Successivamente alla concessione dell'aiuto e fino al pagamento del saldo finale, il beneficiario assicura il rispetto delle condizioni di ammissibilità per le quali il bando indica espressamente un obbligo di mantenimento in seguito alla concessione dell'aiuto, che sono pertanto oggetto di controlli amministrativi e/o *in loco*.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di aiuto preclude alla concessione dell'aiuto. Successivamente, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle eventuali condizioni di ammissibilità per le quali il bando indica espressamente un obbligo di mantenimento, determinano la revoca dell'aiuto per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 11/91

ATTIVITA' AGRICOLA

Descrizione

Il beneficiario deve svolgere "attività agricola" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c, del REG UE n. 1307/2013, almeno attraverso:

- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui di cui al decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014; o
- lo svolgimento di un'attività agricola minima di cui al decreto MIPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato svolgimento dell'attività agricola minima ai sensi della citata normativa nazionale è considerata come un'assenza della *baseline* determinata dall'art. 4 del Reg UE n. 1307/2015. Poiché l'aiuto è riferito a impegni che vanno oltre tale *baseline*, non si ritiene applicabile la riduzione dell'aiuto secondo criteri di gravità, entità, durata e ripetizione. Bensì si ritengono non ammissibili all'aiuto la superfici su cui non sia stata svolta almeno l'attività minima; pertanto, in caso di mancato svolgimento di attività minima, è revocato l'aiuto per tali superfici per l'anno di domanda.

ASSENZA DI FALSE PROVE E DI OMISSIONI INTENZIONALI

Descrizione ed effetti dell'inadempienza

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha ommesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno non è concesso o è revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nota: eventuali errori palesi sono trattati ai sensi dell' art. 4 del REG UE n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE.

S'intendono per *cause di forza maggiore* e *circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art.2 del REG UE n. 1306/2013:

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 12/91

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di sostegno.

Affinché non vengano applicate sanzioni o riduzioni, la segnalazione di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente (AVEPA), devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni o riduzioni previste dal presente allegato per le inadempienze rilevate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI.

Descrizione

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande annuali di pagamento devono essere presentate entro il termine del 15 maggio (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 13 del REG UE n. 640/2014, si applica una riduzione, pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui sopra, degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto. Se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile, quindi non presentata.

In caso il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, cada in sabato o in giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 13/91

In caso di ritardo superiore al termine massimo appena individuato, al beneficiario non è concesso l'aiuto per l'annualità corrispondente alla domanda non presentata/irricevibile. Il beneficiario inoltre è sottoposto a controllo obbligatorio relativamente agli impegni e alle condizioni di ammissibilità previsti per lo specifico tipo d'intervento del PSR, ai sensi dell'art. 35 del REG UE n. 640/2014. L'eventuale accertamento di inadempienze produce gli effetti previsti nell'ambito del presente documento.

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DEL NUMERO DI ETTARI A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

In ragione dell'art. 47 del REG UE n. 1305/2013 e alle disposizioni del PSR, relativamente alle misure ad appezzamenti non fissi, il numero di ettari a cui si applicano gli impegni non può variare rispetto alla superficie determinata dell'anno precedente. In caso di determinazione di un numero di ettari inferiore, decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto è ridotto o è revocato secondo la seguente tabella, purché risultino rispettate le condizioni di ammissibilità (esempio: SOI minima):

Differenza tra superficie determinata l'anno corrente e superficie determinata l'anno precedente	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata l'anno precedente	Nessuna riduzione (per l'anno di domanda).
- Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata l'anno precedente; e - inferiore o uguale 20% della superficie determinata l'anno precedente;	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata (per l'anno di domanda).
- Superiore al 20% della superficie determinata l'anno precedente; e - inferiore o uguale al 50% della superficie determinata l'anno precedente	Non è concesso alcun aiuto per l'operazione nell'anno di domanda
- Superiore al 50% della superficie determinata l'anno precedente	L'aiuto complessivo per l'operazione (5 anni) è revocato.

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. determinata anno corrente - sup. determinata anno precedente)/ sup. determinata anno precedente]

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 14/91

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DELLE MEDESIME SUPERFICI A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

In ragione dell'art. 47 del REG UE n. 1305/2013 e alle disposizioni del PSR, relativamente alle misure ad appezzamenti fissi le superfici a cui si applicano gli impegni non possono variare rispetto alle superfici determinate l'anno precedente. In caso di determinazione di superfici inferiori o di superfici diverse di quelle determinate nell'anno precedente, decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto è ridotto o è revocato secondo la seguente tabella, purché risultino rispettate le condizioni di ammissibilità (esempio: SOI minima):

Differenza tra superfici determinate l'anno corrente e superfici determinate l'anno precedente	Modalità di calcolo dell'aiuto
- Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata l'anno precedente	Nessuna riduzione (per l'anno di domanda)..
- Superiore a 2 ha o superiore al 3% % della superficie determinata l'anno precedente; e - inferiore o uguale 20% % della superficie determinata l'anno precedente;	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata (per l'anno di domanda)..
- Superiore al 20% % della superficie determinata l'anno precedente; e - inferiore o uguale al 50% % della superficie determinata l'anno precedente;	Non è concesso alcun aiuto per l'operazione nell'anno di domanda
- Superiore al 50% % della superficie determinata l'anno precedente;	L'aiuto complessivo per l'operazione (5 anni) è revocato.

[Per il calcolo delle percentuali: (sup. determinata anno corrente - sup. determinata anno precedente)/ sup. determinata anno precedente]

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 15/91

3. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO

3.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI

(ai sensi dell'art. 15 e all'Allegato 4 del D.M. n. 2490/2017)

Per ciascun tipo di intervento, vengono di seguito elencati gli impegni specifici (che in alcuni casi possono essere espressi in forma di divieti, o da un gruppo di prescrizioni) da rispettare e le possibili conseguenze in caso di inadempienza.

Relativamente a ciascun impegno o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- *Gravità* - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- *Entità* - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- *Durata* - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei criteri di *gravità*, *entità* e *durata*, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Per ciascun impegno o gruppo di impegni, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio medio ottenuto (arrotondabile secondo le modalità previste all'Allegato 4 del DM n. 2490/2017) sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	3 %
$3 \leq x < 5$	5 %
$5 \leq x$	10 %

Le percentuali si applicano all'importo spettante secondo le indicazioni riportate per lo specifico impegno (es. per misura, operazione o gruppo di coltura), determinando così il valore degli importi delle riduzioni. Le riduzioni per inadempienze rispetto a ciascun impegno o gruppo di impegni vengono sommate, comunque fino al limite massimo pari al 100% dell'importo spettante. Ai sensi dell'art 15 del DM n. 2490/2017, la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti per la stessa operazione, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 16/91

Riduzioni in caso di ripetizione dell'inadempienza

Ove si accerti la *ripetizione* di un'inadempienza (negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), sempre rispetto al medesimo impegno e da parte del medesimo beneficiario, che non raggiunga il punteggio massimo per tutti e tre i criteri, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella è **raddoppiata**.

Ove si accerti la *ripetizione* di un'inadempienza (una o più reiterazioni dell'inadempienza negli ultimi 4 anni o nel periodo di programmazione), rispetto al medesimo impegno nell'ambito di un tipo d'intervento del PSR e da parte del medesimo beneficiario, di punteggio massimo per tutti e tre i criteri, l'aiuto è revocato integralmente (per tutti gli anni d'impegno se la misura è pluriennale); inoltre il beneficiario è **escluso** dal sostegno, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, per il tipo di intervento a cui si riferisce l'inadempienza. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Reg UE n.640/2014 circa la ripetizione di un'inadempienza da parte dello stesso beneficiario, in caso di subentro al beneficiario originale da parte di un nuovo soggetto (nei casi previsti dall'art. 47 del Reg UE n.1305/2013), nei confronti del nuovo soggetto il criterio di ripetizione non si considerano le inadempienze analoghe commesse dal beneficiario originale.

Riduzioni in caso di inadempienze rispetto a impegni pertinenti di condizionalità

In caso di inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato secondo le tavole di concordanza del PSR, la percentuale di riduzione calcolata secondo la precedente tabella (per l'impegno, o per il gruppo di impegni che lo contiene) è **raddoppiata**.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n. 2490/2017, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario sulle conseguenze di un'eventuale ripetizione.

La ripetizione di questo tipo di inadempienza (impegno del tipo d'intervento e impegno pertinente di condizionalità collegato) determina la revoca dell'aiuto (relativo al tipo d'intervento per l'anno di accertamento) e l'esclusione dal tipo d'intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 17/91

3.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2007-2013

MISURA 211

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN ZONA MONTANA Proseguimento dell'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità ("attività agricola" ai sensi dell'art 2135 del Codice civile)	Amministrativo e/o in loco..	Riduzione totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo erogato nel quinquennio di impegno.

PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN ZONA MONTANA

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Importo della domanda < 2500 Euro →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)	Si applica in ogni caso →Punteggio =1
Importo della domanda ≥ 2500 Euro e < 10000 Euro →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)
Importo della domanda ≥ 10000 Euro →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 18/91

Per inadempienze accertate per più di un annualità, essendo l'impegno poliennale, si applicano le sanzioni aggiuntive connesse al criterio di ripetizione (cfr. par. 3.1), da applicarsi al totale dell'importo erogato nel quinquennio per la sola misura 211.

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

SOTTOMISURA 214/A - CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE TAMPONE, SIEPI, BOSCHETTI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI BIODIVERSITA' DEL TERRITORIO RURALE</p> <ul style="list-style-type: none">• Eventuale rinfoltimento realizzato con le modalità specifiche previste dal bando, in particolare:<ul style="list-style-type: none">-devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008;-utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;-adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;-utilizzo di materiale pacciamante• Tagli eseguiti con modalità che assicurino copertura arborea stabile, agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboree e arbustive, buona distribuzione della luminosità• Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno)• Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari	<p><i>In loco.</i></p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 19/91

<ul style="list-style-type: none"> • Abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; mantenimento n loco del 10% delle suddette piante per fini naturalistici (SOLO BOSCHETTI) 			
<p>RIDUZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE SUPERFICIALE E DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di utilizzo di fertilizzanti di origine chimica • Fascia erbacea (larghezza 5m) non sottoposta a lavorazioni superficiali o profonde, caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale (FASCE TAMPONE) • Fascia erbacea di rispetto (larghezza almeno pari alla proiezione delle chiome sul terreno) non sottoposta a lavorazioni superficiali o profonde, caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale (BOSCHETTI) • Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive; 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI FISSAZIONE DELLA CO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripristino di una "densità colma", con rispetto delle distanze minime e massime fissate dal bando; • Esecuzione di adeguate cure colturali secondo un piano di gestione: ripuliture e decespugliamenti; • Esecuzione di adeguate cure colturali secondo un piano di gestione: riceppature delle ceppaie invecchiate • Presenza esclusiva di specie indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008, con tolleranza fino al 5% del numero di individui di specie diverse presenti nella SOI • Potatura regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare</p>	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n.	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 20/91

il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)” 640/2014).

Decreto interministeriale 7 aprile 2006:

- Obblighi amministrativi.
- Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti.
- Rispetto dei massimali previsti.
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

BCAA 1 DM n. 2490/2017:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. • Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. 			

MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI BIODIVERSITA' DEL TERRITORIO RURALE (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 21/91

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

RIDUZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE SUPERFICIALE E DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (eccetto in presenza di inadempienza relativa al divieto di taglio raso) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di taglio raso delle formazioni arboree/arbustive. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 22/91

MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI FISSAZIONE DELLA CO₂ (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (eccetto in presenza di inadempienza relativa al ripristino di densità colma) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al ripristino di densità colma. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- →Punteggio =1

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 23/91

Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- →Punteggio =3
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 24/91

SOTTOMISURA 214/B - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DELLA PREVENZIONE DAL RISCHIO DI EROSIONE DEI TERRENI DI PIANURA E COLLINA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interramento del letame nei terreni investiti a seminativo. • Impiego esclusivo di letami o materiali assimilati, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla DGR n. 7 agosto 2006, n. 2495, e successive modifiche ed integrazioni. • Acquisizione di letami o materiali assimilati solamente da aziende zootecniche che ottemperano ai limiti previsti dalla DGR 2495/06 in termini di carico massimo allevabile per ettaro nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Regione Veneto, nonché da aziende di trattamento degli effluenti zootecnici contraddistinte da apposita certificazione • Rotazione minima d'ingresso, relativamente alle colture seminatrici, che riguarda tutti gli appezzamenti oggetto di aiuto nel quinquennio. Per ogni anno di impegno: <ul style="list-style-type: none"> -La coltivazione di leguminose non dovrà superare il 50% della superficie ad impegno; -Nell'arco del quinquennio d'impegno, il numero delle colture in rotazione sulla superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 2. Dall'obbligo di rotazione sono escluse le superfici a prato permanente; -Il beneficiario dovrà elencare, anche in forma aggregata, le colture in rotazione, e le relative estensioni. 	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per l'operazione.</p>
<p>RIDUZIONE DEGLI APPORTI DI AZOTO E FOSFORO DI ORIGINE CHIMICA AI TERRENI AGRICOLI NELLE AZIENDE AD INDIRIZZO</p>	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento</p>

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 25/91

<p>PREVALENTEMENTE SEMINATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'azienda beneficiaria dovrà documentare l'acquisizione del materiale organico utilizzato attraverso la conservazione delle fatture di acquisto, che verranno integrate, qualora i beneficiari risultino esonerati dalla presentazione della Comunicazione, da documento di trasporto [ai sensi del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33/2007], o documento di rilascio del materiale palabile [ai sensi dell'allegato C alla DGR n. 2439/07]. • I materiali utilizzati dovranno essere stati correttamente maturati e stoccati. Nel tragitto dall'azienda di provenienza verranno accompagnati dalla necessaria documentazione di trasporto, di cui all'articolo 19, del Programma di Azione Regionale. • Redazione della Comunicazione Semplificata o Completa secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore. Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo. • Limitazione dell'impiego di concimi minerali alla quantità corrispondente al 30% dell'azoto necessario alla coltura • Compilazione del Registro Annuale delle Concimazioni 		<p>UE n. 640/2014);</p>	<p>per l'operazione.</p>
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)"</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. 	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 26/91

BCAA 1 DM n. 2490/2017:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. • Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. 			
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ:</p> <p>Apporto di una quantità media di letame o materiale assimilato pari a:</p> <p>-Zone Vulnerabili ai nitrati: 30 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o materiale assimilato corrispondente a non più di 120 kg di azoto al campo.</p> <p>-Zone Non Vulnerabili ai nitrati: 57,5 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o di materiale assimilato pari a non più di 230 kg di azoto al campo</p> <p>(CGO n. 1 del DM n. 2490/2017, Art. 4 e 5 della DIR 91/676/CEE)</p>	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 2490/2017 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DELLA PREVENZIONE DAL RISCHIO DI EROSIONE DEI TERRENI DI PIANURA E COLLINA (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 27/91

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'interramento del letame. →Punteggio =5

RIDUZIONE DEGLI APPORTI DI AZOTO E FOSFORO DI ORIGINE CHIMICA AI TERRENI AGRICOLI NELLE AZIENDE AD INDIRIZZO PREVALENTEMENTE SEMINATIVO (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla Comunicazione Semplificata o Completa e al PUA, e/o inadempienza relativa ai limitazione nell'impiego di concimazione minerale. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 28/91

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 29/91

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO1

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 30/91

SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 1 - INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

e

SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
DOCUMENTAZIONE Mantenimento in azienda di: -Copia integrale della prima notifica di produzione con metodo biologico ed eventuali aggiornamenti provvista di documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della medesima nei termini previsti dal bando presso l'Autorità Competente -Attestato di Idoneità Aziendale	Amministrativo e/o in loco.	Revoca dell'aiuto ed esclusione(art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per l'operazione.
CONVERSIONE Apezzamenti oggetto di periodo di conversione secondo i termini e le disposizioni del REG 834/2007 e 889/2008 salvo deroghe e modifiche o integrazioni (SOLO PER L'AZIONE 1)	Amministrativo e/o in loco.	Revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la gruppo di colture.
FERTILIZZAZIONE Mantenimento della fertilità del suolo prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. (Integrazioni con fertilizzanti consentite nei limiti stabiliti dal REG 834/2007 e dal Reg 889/2008)	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la gruppo di colture.
LOTTA FITOSANITARIA Lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, viene attuata principalmente attraverso metodi indiretti, mezzi fisici ed il ricorso alla lotta biologica (Adozione di antiparassitari nei limiti stabiliti dal REG 834/2007 e dal Reg 889/2008)	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la gruppo di colture.
SEMENTI E MATERIALE DI PROPAGAZIONE	Amministrativo e/o in	Riduzione o revoca dell'aiuto	Importo ammissibile della

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 31/91

Utilizzo di sementi e i materiali di propagazione prodotti con metodi biologici fatte salve eventuali deroghe nel rispetto da quanto previsto dal Reg. CE 889/2008.	loco.	ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	domanda di pagamento per la gruppo di colture.
RISPETTO DI ALTRI REQUISITI A SENSI DEL REG UE n. 834/2007 E DELLE NORME NAZIONALI IN AMTERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 2490/2017).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obblighi amministrativi. • Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. • Rispetto dei massimali previsti. • Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. Rispetto dei requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e Allegato 7 del DM n. 2490/2017).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno di "LOTTA FITOSANITARIA": CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)	In loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 2490/2017 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 32/91

IMPEGNI: FERTILIZZAZIONE - LOTTA FITOSANITARIA - SEMENTI E MATERIALI DI PROPAGAZIONE - ALTRI REQUISITI A SENSI DEL REG UE n. 834/2007 E DELLE NORME NAZIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Effetti delle inadempienze

Rispetto a ciascun impegno, le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati, per ciascuno dei tre impegni, nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
1 non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso. →Punteggio =3
2 o più non conformità nell'anno pertinente l'impegno considerato →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 33/91

Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5
--	---	---

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 34/91

SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 1 - MANTENIMENTO BIOTOPHI E ZONE UMIDE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>VALORIZZARE LE AREE UMIDE E I PRATI ALLAGATI IN CUI SONO GARANTITE LE CONDIZIONI DI AUTOSUSSISTENZA DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica.(Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque) • Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda; • Mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata; • Cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida; • Divieto di sbancamento; 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>CONSERVARE O AUMENTARE LA CONSISTENZA DELLE CENOSI VEGETALI UTILI AL NUTRIMENTO E ALLA RIPRODUZIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI MAGGIORE INTERESSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti; • Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie. 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 35/91

- Effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata.
- Divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura.
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego di ammendanti.

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "divieto di derivazione dell'acqua(...)": BCAA 5 - gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 2490/2017 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.
--	-----------------	---	---

VALORIZZARE LE AREE UMIDE E I PRATI ALLAGATI IN CUI SONO GARANTITE LE CONDIZIONI DI AUTOSUSSISTENZA DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICA (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al Divieto di derivazione dell'acqua e/o inadempienza relativa al divieto di sbancamento. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 36/91

CONSERVARE O AUMENTARE LA CONSISTENZA DELLE CENOSI VEGETALI UTILI AL NUTRIMENTO E ALLA RIPRODUZIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI MAGGIORE INTERESSE (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA 5

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 37/91

SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI DELLA FAUNA SELVATICA

SOTTOAZIONE 2a - SEMINA DI COLTURE A PERDERE E INTERCALARI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
REALIZZAZIONE Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo (salvo cause di forza maggiore, es. mancata emergenza delle colture a seguito di eventi climatici sfavorevoli) sino al 15/3 dell'anno successivo;	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
COLTURE ATTUABILI Colture attuabili: mais, mais consociato secondo le disposizioni del bando e della scheda misura, consociazioni diverse tecnicamente giustificate.	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
DIVIETI Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

REALIZZAZIONE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie $s \leq 2$ ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 38/91

Inadempienza su superficie s > 2 ha e s ≤ 5 ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie s > 5ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

COLTURE ATTUABILI
Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie s ≤ 2 ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie s > 2 ha e s ≤ 5 ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3
Inadempienza su superficie s > 5ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 39/91

DIVIETI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie $s \leq 2$ ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie $s > 2$ ha e $s \leq 5$ ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie $s > 5$ ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 40/91

SOTTOAZIONE 2b - VALORIZZAZIONE DEI BORDI DEI CAMPI COME SPAZIO VITALE PER LA FAUNA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLE FASCE ERBACEE <ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di fasce erbacee di larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea; Divieto di semina di essenze prative alloctone; Trinciatura della bordura per parcelle, solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno; 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
DIVIETI Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLE FASCE ERBACEE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 41/91

DIVIETI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie $s \leq 2$ ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie $s > 2$ ha $s \leq 5$ ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3
Inadempienza su superficie $s > 5$ ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

SOTTOAZIONE 2c - CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI SU SUPERFICI LIMITATE E SPARSE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>CONVERSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Semina di un miscuglio polifita di specie di lunga durata, utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 42/91

delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica

- La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno;

MANTENIMENTO	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di transito ordinario di mezzi agricoli sui prati; divieto di transito e sosta di qualsiasi mezzo sulle Superfici Oggetto d'intervento • Sfalciò del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno; • Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica; 			

CONVERSIONE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 43/91

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative a:

- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti

l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 60gg di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto). In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

MANTENIMENTO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Sospensione

Solamente in caso di riscontro di inadempienze relative a:

- Sfalcio del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;



Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 44/91

l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 60gg di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto). In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 45/91

SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 1 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE NON VULNERABILI
e
SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE VULNERABILI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione del primo sfalcio successivamente alla data del: <ul style="list-style-type: none"> -15 giugno per le zone di montagna e di collina (definizione ISTAT); -31 maggio per le zone di pianura (definizione ISTAT); sfalcio anticipato consentito secondo le modalità e le condizioni descritte nel bando. Nota: L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto 2, Reg. CE 796/04], esclusivamente nel rispetto delle condizioni indicate nel Bando. • Esecuzione di almeno 2 sfalci per ciascun anno di impegno (in caso di fenomeni climatici eccezionali a scala regionale, è facoltà dell'Amministrazione regionale ridurre il numero minimo di sfalci annui a uno) • Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) • Asportazione dell'erba sfalciata 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 46/91

<p>TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, adozione del “Piano di Gestione” predisposto da AVEPA, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate secondo i criteri stabiliti nell’Allegato VII al DM 7/4/2006. • In caso di fertilizzazione organica della superficie a prato, nel rispetto del limite di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno, e conservazione di copia delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto o della comunicazione di utilizzo agronomico trasmessa in provincia. • Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni); • Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica. 	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione dell’aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>
--	------------------------------------	---	--

MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
<p>Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1</p>	<p>Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1</p>	<p>- (Punteggio =1 non applicato)</p>
<p>inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3</p>	<p>Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3</p>	<p>- (Punteggio =3 non applicato)</p>

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 47/91

inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5
---	---	---

TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al Divieto di impiego di fanghi e/o al divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 48/91

SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 3 - MANTENIMENTO DI PASCOLI E PRATIPASCOLI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>PROTEZIONE DA FENOMENI DI DEGRADAZIONE DEL SUOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo all'esecuzione di almeno uno sfalcio annuo sulle superfici dichiarate a prato-pascolo • Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) • Assicurare il pascolamento almeno per un periodo di monticazione non inferiore a 2 mesi. • Sfruttamento razionale del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell'area oggetto di impegno. • Rispetto del carico massimo, inteso come mediamente distribuito sulla su tutta la superficie aziendale: <ul style="list-style-type: none"> - 4 UBA/ha/anno nelle zone non vulnerabili ai nitrati - 2 UBA/ha/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati 	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento agronomico del pascolo con attenzione, fra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> -al rinnovo del cotico erboso; -allo spietramento; 	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 49/91

- alla riduzione degli accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
 - Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti (...)": CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 2490/2017 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.
---	-----------------	---	---

PROTEZIONE DA FENOMENI DI DEGRADAZIONE DEL SUOLO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 50/91

TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 51/91

SOTTOMISURA 214/F - AZIONE 1 - ALLEVATORI CUSTODI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
PRESCRIZIONI TECNICHE Rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai libri genealogici (LLGG) e registri anagrafici (RRAA)	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno.
CONSERVAZIONE Mantenimento, per tutto il periodo di impegno, per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità dei capi indicata nella domanda d'aiuto. NOTA: non si considera infrazione l'assenza temporanea di capi dovuta a sostituzioni (massimo 90gg)	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art.31 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno.
SPECIE EQUINA Solo per specie equina, realizzazione di almeno tre interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda di ampliamento, operati in anni diversi durante il periodo di impegno, e conservazione della relativa documentazione.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art.31 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile dell'operazione.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "CONSERVAZIONE" : CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali)	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 2490/2017 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 52/91

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su n. di capi ≤ 10% degli animali accertati →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza n. capi > 10% degli animali accertati ≤ 20% degli animali accertati →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su n. di capi > 20% degli animali accertati →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

CONSERVAZIONE

Effetti dell'inadempienza

Qualora si riscontri una differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, si applica la metodologia di riduzione di cui all'art. 31 del REG UE n. 640/2014.

SPECIE EQUINA

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 53/91

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su una percentuale dei capi oggetto di impegno $p \leq 10\%$ →Punteggio =1	Si applica in ogni caso (salvo accertamento di inadempienza che comporti un punteggio maggiore) →Punteggio =1	Inadempienza: 1 intervento mancante rispetto ai 3 obbligatori. →Punteggio =1
Inadempienza su una percentuale dei capi oggetto di impegno $10\% < p \leq 50\%$ →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza: 2 interventi mancanti rispetto ai 3 obbligatori. →Punteggio =3
Inadempienza su una percentuale dei capi oggetto di impegno $p > 50\%$ →Punteggio =5	Riscontrata esecuzione di interventi fecondativi non in purezza (incroci) nel periodo d'impegno. →Punteggio =5	Inadempienza: 3 interventi mancanti rispetto ai 3 obbligatori. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 54/91

SOTTOMISURA 214/G - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA RISORSA IDRICA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>CONVERSIONE A PRATO DI SEMINATIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> Semina di miscuglio polifita: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di miscugli costituiti da 4-5 specie con caratteristiche complementari, utilizzando graminacee in percentuale maggiore (ad esempio, Lolium perenne, Festuca rubra, F. ovina e Poa pratensis) e piccole percentuali di leguminose (ad esempio, Trifolium repens); - semina di miscuglio polifita: utilizzo di un quantitativo non inferiore a 50kg/ha di semente ai fini della riconversione a prato; Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio 	Amministrativo e/o in loco	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>MANTENIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo 	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "Semina di un miscuglio polifita (...)": CGO1 - Direttiva 91/676/CEE, articoli 4 e 5.</p>	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 2490/2017 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

CONVERSIONE A PRATO DI SEMINATIVI

Effetti delle inadempienze

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 55/91

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

MANTENIMENTO

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 56/91

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO1

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 57/91

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>RIDUZIONE DELLA PERDITA DI CARBONIO ORGANICO E DELLE EMISSIONI DI CO2 DEI SEMINATIVI CAUSATA DALLE LAVORAZIONI MECCANICHE INTENSIVE</p> <ul style="list-style-type: none">• Analisi chimico-fisica annuale dei terreni (suddivise per appezzamenti), al fine di stabilire il loro grado di attitudine all'attivazione delle tecniche di non lavorazione e di monitorarne successivamente in corso di impegno i parametri, riportandoli nell'apposito registro degli interventi colturali• Attuare in via esclusiva la semina sul sodo• Applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'AGRICOLTURA BLU: alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere, mais, soia.• Divieto di risemina sulla medesima superficie del mais, in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi• Comunicazione preliminare ad AVEPA dell'eventuale ricorso a decompattatori o ripuntatori in caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli.• Interventi frazionati e/o localizzati di controllo delle infestanti sulla coltura seminativa principale• Somministrazione in dosi frazionate e/o localizzate azoto e fosforo, durante la stagione vegetativa della coltura principale• Redigere, annotando con cadenza almeno mensile, il Registro degli Interventi Colturali con le modalità indicate nel bando.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 58/91

<p>AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ NELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> Assicurare la copertura continuativa del terreno durante tutto l'arco dell'anno, attraverso la semina, successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale, di erbai primaverili-estivi o di cover crops autunno vernine. Durante il ciclo vegetativo delle cover crops autunno-vernine, divieto di utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari e diserbanti. A fine ciclo della cover crop, è permesso, in via esclusiva, l'utilizzo di dissecanti totali (es Glyphosate) preliminarmente e in modo funzionale all'avvio delle operazioni di semina della coltura seminativa principale successiva. Divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno (aratura e lavorazioni per la preparazione del letto di semina). In casi giustificati da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (presenza di anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) e preliminarmente comunicati dall'agricoltore e autorizzati, possono essere adottate tecniche di non lavorazione profonda mediante l'uso di decompattatori o ripuntatori Trinciatura dei residui colturali del mais e mantenimento in loco tutti i residui colturali e le stoppie delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, ...) secondo la tecnica del mulching.. Mantenimento continuativo di tecniche di agricoltura conservativa nelle particelle catastali indicate nella domanda di aiuto 	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")</p>	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.</p>

Decreto interministeriale 7 aprile 2006:

- Obblighi amministrativi.
- Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 59/91

- Rispetto dei massimali previsti.
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

BCAA 1 DM n. 2490/2017:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. • Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. 			

RIDUZIONE DELLA PERDITA DI CARBONIO ORGANICO E DELLE EMISSIONI DI CO2 DEI SEMINATIVI CAUSATA DALLE LAVORAZIONI MECCANICHE INTENSIVE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 60/91

Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla semina sul sodo. →Punteggio =5
--	--	--

AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ NELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 61/91

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 62/91

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 2 - COPERTURA CONTINUATIVA DEL SUOLO

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>RIDUZIONE DEI FENOMENI DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento continuativo della copertura vegetale nelle particelle catastali indicate nella domanda di aiuto nel quinquennio. • Divieto di semina per due anni consecutivi, sulla medesima superficie, del mais in qualità di coltura principale • Applicare successioni colturali che prevedano l'alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, mais, soia, barbabietola. • Semina come colture principali di mais o sorgo, soia, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola da zucchero o da foraggio • Semina di cereali autunno vernini, colza o altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine almeno 2 anni nei 5 di impegno • Semina cover crops autunno vernine almeno 3 volte nei 5 anni di impegno, con le modalità e nei casi indicati dal bando • Semina di erbai primaverili-estivi almeno 2 anni sui 5 di impegno in successione a cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere o altre colture erbacee autunno invernali • Divieto di utilizzo sulle cover crops di alcun tipo di fertilizzante, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sovescio delle cover crops esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 63/91

- Divieto di asportazione delle *cover crops*
- Analisi annuale chimico-fisica dei terreni (suddivise per appezzamento), al fine di determinarne le dotazioni nutrizionali nel periodo d'impegno
- Redazione del Registro degli interventi colturali secondo le modalità indicate dal bando

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.
--	-----------------------------	--	---

Decreto interministeriale 7 aprile 2006:

- Obblighi amministrativi.
- Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti.
- Rispetto dei massimali previsti.
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

BCAA 1 DM n. 2490/2017:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. • Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
---	-----------------------------	--	---

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 64/91

RIDUZIONE DEI FENOMENI DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di utilizzo sulle cover crops di fertilizzanti, fitosanitari, diserbanti →Punteggio =5

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al sovescio delle cover crops. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 65/91

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.



Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 66/91

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 67/91

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 3 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE IRRIGUE

IMPEGNI FISSI			
Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
SEMINA DI COLTURE INTERCALARI Semina di colture intercalari ogni anno, sul 25% della SAU aziendale. La superficie minima ad impegno dev'essere almeno pari a 1 ha.	<i>Amministrativo e/o in loco.</i>	Revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA <ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare sulle cover crops alcun tipo di fertilizzante, né effluenti zootecnici, né concimi di sintesi chimica, né presidi fitosanitari o diserbanti. • Le tipologie di specie erbacee adottabili quali cover crops, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione Agroambiente n. 165 del 29 aprile 2010) • Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificazione • Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
RIDUZIONE DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DI FERTILIZZANTI <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione del 30% delle dosi di azoto apportabili, con riferimento alla scheda misura per tipo di colture, limiti massimi di concimazione e modalità di calcolo. • Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in vigore, l'azienda dovrà compilare il Piano di Utilizzazione Agronomica previsto dal DM 7.4.2006 e assicurarne il rispetto 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 68/91

- Nel caso di colture da trapianto, l'apporto di azoto deve essere assicurato nel momento di massima necessità della coltura, che corrisponde a 15-20 giorni dopo il trapianto
- I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture primaverili-estive devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati "a lento rilascio", possibilmente integrati da enzimi inibitori della denitrificazione
- Rispetto degli impegni specifici per determinate colture indicati nella scheda misura
- La somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, comprende sempre l'interramento obbligatorio dei fertilizzanti
- Le colture di secondo raccolto dovranno essere inserite nel piano di fertilizzazione annualmente predisposto e con riguardo a queste ultime è obbligatorio il frazionamento della dose dei fertilizzanti apportati
- la medesima coltura seminativa oggetto di impegno agroambientale non può succedersi sulla medesima particella aziendale per più di 4 anni su 5.

REGISTRO DI COLTIVAZIONE

- Registrazione delle operazioni di semina delle colture intercalari di copertura autunno-vernine sul 25% della superficie ad impegno, indicando gli appezzamenti interessati, le tipologie e le quantità di semente delle specie erbacee utilizzate, anche con efficacia fumigante e/o nematocida
- Registrazione delle operazioni di sovescio ed eventuale preliminare trinciatura della cover crops
- Registrazione delle operazioni di semina delle colture principali e, se realizzate, anche di quelle di secondo raccolto e registrazione degli interventi di frazionamento della concimazione di fondo e di copertura

Amministrativo e/o in loco.

Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);

Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 69/91

- Registrazione dei tempi di distribuzione, delle modalità e dei quantitativi e delle tipologie di fertilizzante di volta in volta utilizzate e verifica della corrispondenza con le indicazioni dei massimali per coltura indicati nell'impegno di riduzione del 30% delle dosi fertilizzanti

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
--	-----------------------------	--	---

Decreto interministeriale 7 aprile 2006:

- Obblighi amministrativi.
- Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti.
- Rispetto dei massimali previsti.
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

BCAA 1 DM n. 2490/2017:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012). • Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014). • Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014). • Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari. Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile delle domande di pagamento per gruppo di colture.
--	-----------------------------	--	---

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 70/91

IMPEGNI PER LA MODALITA' ASPERSIONE (mais e tabacco)			
Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Adozione della modalità di irrigazione ad aspersione (irrigazione a pioggia) con la riduzione del 25% del volume irriguo ordinario	Amministrativo e/o in loco.	Revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>RIDUZIONE DEL VOLUME IRRIGUO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a mais e a tabacco. (Nel caso del tabacco l'adesione può essere parziale solamente se la rimanente superficie aziendale è interessata da impegni di riduzione del volume microirriguo o fertirriguo); • Riduzione dei volumi di acqua annuali da 4300 mc/ha a 3250 mc/ha nel caso del tabacco, e da 4.660 a 3.497 nel caso del mais, applicando obbligatoriamente un limitatore di portata riferito a un fabbisogno irriguo di 0,7 l/s per ettaro; se non tecnicamente supportato dall'impianto irriguo, tale dispositivo può essere sostituito da un contatore sigillato sull'opera di presa, come già previsto nel caso di prelievi irrigui da falda • Nel caso di prelievi autorizzati da falda, obbligo di installare un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione alle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione irrigua dell'acqua ai campi, per la verifica del rispetto del massimale irriguo annuo • Determinazione del bilancio idrico della coltura ed esecuzione degli interventi irrigui solamente quando giustificati da tale bilancio • Tutti gli interventi irrigui devono essere registrati in uno specifico "piano di irrigazione" aziendale; 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 71/91

IMPEGNI PER LA MODALITA' MICROIRRIGAZIONE (tabacco)			
Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Adozione della modalità di irrigazione a microirrigazione (distribuzione localizzata a bassa portata e bassa pressione) con la riduzione del 25% del volume irriguo ordinario	Amministrativo e/o in loco.	Revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>RIDUZIONE DEL VOLUME IRRIGUO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco • (L'adesione può essere parziale solamente se la rimanente superficie aziendale è interessata da impegni di riduzione del volume microirriguo o fertirriguo); • Riduzione dei volumi di acqua annuali a disposizione delle colture aziendali da 2140 a 1.605 mc/ha, e installazione di un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua all'appezzamento; • Gestione della manutenzione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri • Presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta. 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
IMPEGNI PER LA MODALITA' FERTIRRIGAZIONE ASSOCIATA ALLA RIDUZIONE DEI VOLUMI IRRIGUI (tabacco)			
Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Adozione della tecnica fertirrigua con la riduzione del 25% del volume microirriguo ordinario	Amministrativo e/o in loco.	Revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 72/91

RIDUZIONE DEL VOLUME IRRIGUO	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none">• Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco• (L'adesione può essere parziale solamente se la rimanente superficie aziendale è interessata da impegni di riduzione del volume microirriguo o fertirriguo);• Riduzione dei volumi di acqua annuali a disposizione delle colture aziendali da 2140 a 1.605 mc/ha, e installazione di un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua all'apezzamento;• Riduzione di oltre il 30% dei quantitativi di fertilizzante ordinario apportati, che, nella forma di fertilizzanti idrosolubili, non devono superare le dosi massime annuali di 71 kg/ha di azoto, 78 kg/ha di fosforo e 131 kg/ha di potassio, quantità che devono essere adattate in funzione delle analisi chimiche dell'acqua irrigua.• Obbligo di presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta.• Obbligo di gestione della stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri;• E' obbligatoria la definizione di uno specifico "Piano di fertirrigazione" che indichi la tipologia e l'entità delle dosi di fertilizzante idrosolubile via via miscelato nei singoli interventi fertirrigui• Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità;			

COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 73/91

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di utilizzo sulle cover crops di fertilizzanti, fitosanitari, diserbanti →Punteggio =5

RIDUZIONE DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DI FERTILIZZANTI

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla riduzione del 30% delle dosi di azoto apportabili. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 74/91

REGISTRO DI COLTIVAZIONE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1	-

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 75/91

→Punteggio =1	→Punteggio =1	(Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti.	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3	-
→Punteggio =3	→Punteggio =3	(Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti.	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre	Si applica in ogni caso.
→Punteggio =5	→Punteggio =5	→Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 76/91

IMPEGNI PER LA MODALITA' ASPERSIONE (mais e tabacco)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a mais e tabacco. →Punteggio =5

IMPEGNI PER LA MODALITA' MICROIRRIGAZIONE (tabacco)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a tabacco. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 77/91

IMPEGNI PER LA MODALITA' FERTIRRIGAZIONE ASSOCIATA ALLA RIDUZIONE DEI VOLUMI IRRIGUI (tabacco)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a tabacco. →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 78/91

MISURA 215 - BENESSERE ANIMALE

SOTTOMISURA 215 - AZIONE 1 - ALLEVAMENTO ESTENSIVO DI SPECIE RUMINANTI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
SPAZI DEDICATI <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento dello spazio minimo stabilito dal bando (superfici nette utili di stalla) per i locali di stabulazione Numero di cuccette almeno pari al numero massimo di vacche in lattazione (per gli allevamenti a stabulazione libera a cuccette) Rispetto dei carichi massimi stabiliti dal bando per le superfici a pascolo (per le UBA a impegno) 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.
PASCOLO SU SUPERFICI DEDICATE <ul style="list-style-type: none"> Garantire per tutto l'anno il pascolo sulle superfici dedicate (salvo avverse condizioni ambientali) attraverso la presenza di superfici pascolabili nelle aree adiacenti al locale di stabulazione pari almeno al 50% delle superfici pascolabili indicate in domanda. 	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.
REGISTRO <ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del pascolamento riportate nell'apposito registro 	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "mantenimento dello spazio minimo (...)": CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali)	<i>In loco.</i>	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 2490/2017 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 79/91

SPAZI DEDICATI

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su UBA oggetto d'impegno: UBA ≤ 10% →Punteggio =1	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione inferiore a 30 gg →Punteggio =1
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su UBA oggetto d'impegno: 10 % < UBA ≤ 20% →Punteggio =3	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione compreso tra 31 gg e 60 gg →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su UBA oggetto d'impegno UBA > 20% →Punteggio =5	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione pari o superiore a 61 gg →Punteggio =5

PASCOLO SU SUPERFICI DEDICATE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Superfici adiacenti insufficienti ma pascolo comunque garantito sulle altre superfici (in questo caso si considera il periodo di interruzione del pascolo per il criterio di durata) →Punteggio =1	percentuale (p) di superfici adiacenti adibite al pascolo rispetto al totale delle superfici dedicate al pascolo 40 < p ≤ 50% →Punteggio =1	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione inferiore a 30 gg →Punteggio =1

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 80/91

- (Punteggio =3 non applicato)	percentuale (p) di superfici adiacenti adibite al pascolo rispetto al totale delle superfici dedicate al pascolo $30 < p \leq 40\%$ →Punteggio =3	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione compreso tra 31 gg e 60 gg →Punteggio =3
Superfici adiacenti insufficienti e pascolo interrotto →Punteggio =5	percentuale (p) di superfici adiacenti adibite al pascolo rispetto al totale delle superfici dedicate al pascolo $30\% > p$ →Punteggio =5	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione pari o superiore a 61 gg →Punteggio =5

REGISTRO

L'inadempienza si considera sempre di livello minimo per tutti i tre criteri di gravità, entità, durata (punteggio = 1 per ogni criterio; tali punteggi sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1).

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 81/91

SOTTOMISURA 215 - AZIONE 4 - INCREMENTO DELLA LETTIERA PERMANENTE NELL'ALLEVAMENTO DELLE BOVINE DA LATTE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
<p>IMPEGNI DI GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di un quantitativo giornaliero di paglia, o materiali assimilati, di almeno 2kg/UBA per il rabbocco della lettiera - Obbligo di totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane con paglia fresca e/o materiali similari - Assicurare adeguate aree di riposo: mantenimento di uno spessore minimo di lettiera, che dia luogo a una copertura omogenea della pavimentazione.; mantenimento della lettiera ampia, adeguatamente asciutta e confortevole per l'animale. - Divieto di utilizzo di materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto. Immagazzinamento in luogo coperto del materiale per la lettiera - Compilazione di un registro di gestione della lettiera, con cadenza minima di 15 giorni - Conservazione delle fatture d'acquisto, o di altri documenti contabili di forza probante, del materiale per la lettiera; corrispondenza tra annotazioni del registro e produzione di paglia o assimilati da seminativi aziendali. 	<p>Amministrativo e/o in loco.</p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.</p>
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "utilizzo di un quantitativo giornaliero di paglia, o materiali assimilati, di almeno 2kg/UBA (...)": CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali.</p>	<p><i>In loco.</i></p>	<p>Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 2490/2017 e ss.mm.ii..</p>	<p>Sostegno concesso nell'anno per il tipo d'intervento.</p>

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 82/91

IMPEGNI DI GESTIONE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su n. UBA oggetto d'impegno: UBA ≤ 20 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su n. UBA oggetto d'impegno: 20 < UBA ≤ 40 →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su n. UBA oggetto d'impegno UBA > 40 →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di totale ricambio delle lettiera ogni 4 settimane e/o al divieto di utilizzo di materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato, secondo le tavole di concordanza del PSR, determina gli effetti descritti al par. 3.1 del presente documento.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 83/91

MISURA 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali)

AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI

AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO

e

MISURA 223 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali)

AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI

AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
MANTENIMENTO <ul style="list-style-type: none">• Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo, incluso pascolo (verifica per tutto il periodo vincolativo);• Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel piano di Coltura e Conservazione (verifica dal 1° al 3° anno),• Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite (verifica dal 1° al 3° anno);• Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A (verifica dal 1° al 3° anno);• Contenimento della vegetazione concorrente (verifica dal 1° al 6° anno);• Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie) (verifica dal 1° al 5° anno);• Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010 (verifica dal 1° al 5° anno);	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione o revoca dell'aiuto ed esclusione (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture (premi annui per mantenimento e perdita di reddito).

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 84/91

- Potature di formazione e sramature (verifica dal 1° al 5° anno);
- Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile (verifica dal 3° al 5° anno);
- Sfolli e diradamenti (per tutto il periodo vincolativo);
- Non eseguire innesti per la produzione di frutto (per tutto il periodo vincolativo);
- Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo) (per tutto il periodo vincolativo);
- Esecuzione di altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione (per tutto il periodo vincolativo);

Note:

- per la misura 221 azioni 1-2 la riduzione si applica al montante costituito dal premio manutenzione e dal premio per i mancati redditi, ovvero successivamente al quinto anno esclusivamente al premio perdita di reddito. Per coloro che non beneficiano di detti premi la riduzione si applicherà sulle spese di impianto;
- per la misura 223 azioni 1-2 la riduzione si applica al premio manutenzione. Successivamente al quinto anno la riduzione si applica mediante recupero dell'ultimo premio manutenzione erogato. Per coloro che non beneficiano del premio manutenzione la riduzione si applicherà sulle spese di impianto.

MANTENIMENTO (gruppo)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di gravità si considera il punteggio totalizzato con le inadempienze accertate secondo la seguente tabella.

Impegno	Gravità
Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo (incluso pascolo)	15
Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A	15

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 85/91

Contenimento della vegetazione concorrente	15
Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie)	15
Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010	15
Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo)	15
Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile	15
Sfolli e diradamenti	10
Non eseguire innesti per la produzione di frutto	10
Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel Piano di Coltura e Conservazione	10
Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite	10
Eseguire altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione	5
Potature di formazione e sramature	5

Nota: in caso di mancato risarcimento delle fallanze si considera un'unica infrazione di gravità 15.

I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Totale gravità (t): t ≤ 10 →Punteggio =1	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Totale gravità (t): 10 < t ≤ 25 →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Totale gravità (t): t > 25 →Punteggio =5	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 86/91

MISURE D'IMBOSCHIMENTO AI SENSI DEL REG CEE N.2080/1992 E DELLA MISURA H DEL PSR 2000-2006

QUADRO DEGLI IMPEGNI ANCORA SOGGETTI A CONTROLLO

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Corretto smaltimento della pacciamatura con film plastico	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Non coltivazione delle superfici imboschite	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Non effettuazione del pascolo o dell'allevamento di animali (sui terreni imboschiti)	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
MANTENIMENTO	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento
<ul style="list-style-type: none"> • Conservazione della superficie imboschita (conservazione dello stato del bosco delle sue funzioni); • Assenza di altre irregolarità (es. utilizzo non autorizzato di diserbanti, taglio o estirpazione di piante senza preventiva comunicazione agli uffici competenti, negligenza nell'esecuzione degli impegni previsti nel programma di manutenzione o nel piano di coltura, mancata attuazione della difesa fitopatologica); 			

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 87/91

CORRETTO SMALTIMENTO DELLA PACCIAMATURA CON FILM PLASTICO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Si applica in ogni caso →Punteggio =1	Si applica in ogni caso →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	- (Punteggio =5 non applicato)	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Nota: l'accertamento della presenza di pacciamatura plastica determina che l'infrazione sia considerata ripetuta, in quanto non rimossa negli anni precedenti.

Sospensione

In caso di inadempienza l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto). In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

NON COLTIVAZIONE DELLE SUPEFICI IMBOSCHITE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 88/91

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

NON EFFETTUAZIONE DEL PASCOLO O DELL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 89/91

- (Punteggio =5 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5
--	--	---

MANTENIMENTO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Singola inadempienza. →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio = 3
2 o più inadempienze. →Punteggio =5	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 90/91

MISURE AGROAMBIENTALI AI SENSI DEL REG CEE N. 2078/1992 E DELLA MISURA F DEL PSR 2000-2006

QUADRO DEGLI IMPEGNI ANCORA SOGGETTI A CONTROLLO: SOTTOMISURA 6.2, AZIONE 6 - Incentivazione delle colture a fini energetici

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo	Conseguenza in caso di inadempienza (e riferimento normativo)	Importo a cui si applica la conseguenza
Divieto di commercializzazione delle produzioni ottenute dalle superfici oggetto d'intervento.	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Divieto di utilizzazione di fitofarmaci, concimi chimici, organici o liquami in generale sulla superficie ritirata.	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Controllo della copertura vegetale secondo le modalità e i tempi previsti nel programma regionale.	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Effettuazione delle lavorazioni superficiali previste dal programma regionale.	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Divieto di pascolo di bestiame sulle superfici oggetto d'impegno.	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Comunicazione tempestiva, ai competenti uffici, delle eventuali variazioni apportate all'intervento previsto.	Amministrativo e/o in loco.	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.

Divieto di commercializzazione delle produzioni ottenute dalle superfici oggetto d'intervento.

Descrizione

Non è consentita la produzione di reddito nelle superfici interessate alla presente azione, i proprietari non possono presentare domanda per altri aiuti a carico delle superfici interessate alla presente azione.

Effetti dell'inadempienza

L'inadempienza è considerata sempre di entità e gravità di livello elevato e di durata di livello intermedio, che determina una riduzione del 5% (che raddoppia nei casi di ripetizione), secondo la procedura di calcolo di cui al par. 3.1.

Allegato B al Decreto n. 37 del 28 marzo 2017 pag. 91/91

Divieto di utilizzazione di fitofarmaci, concimi chimici, organici o liquami in generale sulla superficie ritirata.

Effetti dell'inadempienza

L'inadempienza è considerata sempre di entità e gravità di livello elevato e di durata di livello intermedio, che determina una riduzione del 5% (che raddoppia nei casi di ripetizione), secondo la procedura di calcolo di cui al par. 3.1.

Controllo della copertura vegetale secondo le modalità e i tempi previsti nel programma regionale.

Effettuazione delle lavorazioni superficiali previste dal programma regionale.

Divieto di pascolo di bestiame sulle superfici oggetto d'impegno.

Comunicazione tempestiva, ai competenti uffici, delle eventuali variazioni apportate all'intervento previsto.

Effetti delle inadempienze

Per ciascuno dei 4 impegni appena elencati, le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati, per ciascun impegno, nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio = 3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio = 3
- (Punteggio =5 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)